



ATLAS APS

STATUTO ASSOCIATIVO

CAPO I - DELL'ASSOCIAZIONE

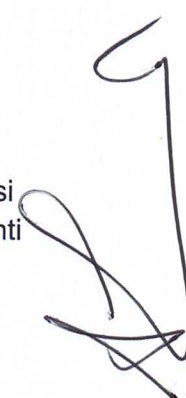
ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni detto Codice del Terzo Settore (CTS), l'Associazione denominata "ATLAS Associazione di Promozione Sociale" o, in sigla, "ATLAS APS" da ora in avanti detta "Associazione".
 2. La denominazione "Associazione di Promozione Sociale" o "APS" acquista efficacia con l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
 3. L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.
- 

ARTICOLO 2 - SEDE LEGALE

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Perugia (PG) all'indirizzo comunicato dal Consiglio Direttivo agli uffici competenti.
2. L'Associazione potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.
3. La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica del presente Statuto.

ARTICOLO 3 - SCOPO

1. L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.
 2. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Soci o delle persone aderenti agli Enti associati.
 3. L'Associazione si propone di perseguire le seguenti finalità:
 - a. promuovere la cultura del gioco di ruolo e del gioco in generale;
 - b. promuovere la diffusione del gioco di ruolo e del gioco in ambiti sociali di comunità di gioco;
 - c. stimolare la libera espressione individuale, artistica e non, secondo i diversi talenti e inclinazioni dei soci mediante le attività di gioco;
- 

- 
- 
- 
- 
- d. incoraggiare l'integrazione sociale e culturale, mettendo in contatto persone eterogenee permettendo l'abbattimento di pregiudizi, preconcetti e barriere;
 - e. stimolare la crescita emotiva ed intellettuale delle persone attraverso il gioco;
 - f. approfondire e promuovere le varie forme di narrazione transmediale correlate al gioco;
 - g. promuovere la cultura e la pratica del gioco di ruolo e del gioco tra i giovani e nelle scuole, quale mezzo per la crescita personale e interpersonale dei giovani;
 - h. promuovere l'aspetto sociale dell'approfondimento culturale della narrativa, del gioco di ruolo e del gioco in generale
4. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore:
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
5. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione intende svolgere:
- a. l'organizzazione di eventi di gioco di ruolo e di gioco in generale in ambiti di community;
 - b. l'ideazione e la realizzazione di progetti educativi e didattici, anche nell'ambito scolastico, legati al gioco di ruolo e al gioco in generale;
 - c. la composizione, l'edizione e la distribuzione di pubblicazioni (periodiche e non) e materiali didattici in formato cartaceo o elettronico inerenti gli scopi sociali;
 - d. la composizione, l'edizione e la distribuzione di contenuti audio/video inerenti gli scopi sociali;
 - e. la collaborazione con figure professionali specialistiche, istituzionali e del mondo editoriale del settore, attraverso il dialogo e lo scambio di idee;
 - f. la collaborazione con associazioni nazionali ed estere che perseguono finalità affini;
 - g. la collaborazione con le pubbliche amministrazioni con lo scopo di realizzare i progetti associativi;
 - h. la partecipazione a bandi di finanziamenti pubblici o privati al fine di sostenere economicamente il raggiungimento degli scopi associativi;
 - i. ogni altra attività non precedentemente menzionata utile e coerente nel perseguire il raggiungimento degli scopi associativi.
6. L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del Codice del Terzo Settore, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.
7. L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano

secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato a individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

8. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

CAPO II - DEI SOCI

ARTICOLO 4 - SOCI

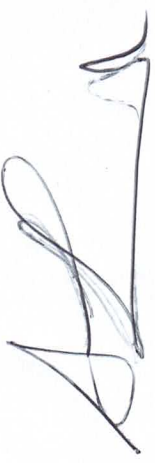
1. Il numero dei Soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche o altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3. Il numero degli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che non sono Associazioni di Promozione Sociale aderenti all'Associazione non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale aderenti all'Associazione.
4. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei Soci e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
5. Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo 7 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
6. Gli Enti associati partecipano nella persona di un loro rappresentante.
7. I Soci minorenni all'interno dell'Assemblea dei Soci sono rappresentati da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

ARTICOLO 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Tutti i Soci hanno gli stessi diritti e doveri e a tutti loro spetta l'elettorato attivo e passivo; quest'ultimo ad eccezione dei Soci minorenni.
2. I nominativi dei Soci sono annotati nel Libro Soci dell'Associazione.

- 
- 
3. Tutti gli associati regolarmente iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi e in regola con il pagamento della quota associativa, possono intervenire con diritto di voto nelle riunioni dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi dell'Associazione.
 4. L'adesione all'Associazione comporta i seguenti diritti:
 - a. partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - b. essere informati sulle attività dell'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma di attività;
 - c. partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Soci con diritto di voto, se iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi e in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
 - d. partecipare alle elezioni per le cariche associative, se maggiorenni e in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
 - e. prendere atto dell'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea dei Soci, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.
 5. L'adesione all'Associazione comporta i seguenti doveri:
 - a. piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b. il pagamento della quota associativa annuale, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo, e il pagamento delle quote per le varie attività a cui partecipa, qualora previste;
 - c. mantenere rapporti di rispetto con gli altri Soci e gli Organi dell'Associazione.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI AMMISSIONE

- 
1. Per essere ammessi come Soci occorre presentare al Consiglio Direttivo una domanda di adesione che contenga:
 - a. l'indicazione del nome e cognome (o denominazione per gli Enti), residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - b. la dichiarazione di condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione;
 - c. la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
 2. Per le persone fisiche minorenni la domanda di adesione è presentata da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli Enti la domanda di adesione è presentata dal legale rappresentante.
 3. Il Consiglio Direttivo delibera, entro 30 giorni dalla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
 4. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel Libro Soci.

- 
5. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
 6. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci che delibera sulle domande non accolte entro 60 giorni dalla richiesta di pronunciamento.

ARTICOLO 7 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

- 
1. Lo status di Socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, decesso.
 2. Il Socio può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione. La deliberazione dovrà poi essere comunicata all'interessato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima della fine dell'anno.
 3. La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro il 31 marzo di ogni anno. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti i Soci morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. Il Socio decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione secondo le modalità previste dall'art. 6 del presente Statuto.
 4. I Soci sono esclusi per i seguenti motivi:
 - a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni emanate dagli organi sociali;
 - b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro e il buon nome;
 - c. quando mettano in atto comportamenti invasivi, minacciosi, violenti o lesivi della libertà e della dignità nei confronti di altri Soci.
 5. Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il Socio escluso, avverso tale decisione, può presentare ricorso all'Assemblea dei Soci entro 60 giorni dalla comunicazione di esclusione. L'Assemblea dei Soci ha 60 giorni di tempo dalla presentazione del ricorso per pronunciarsi sulla questione in maniera definitiva.
 6. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
 7. I Soci che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
- 

CAPO III - DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

ARTICOLO 9 - ORGANI ASSOCIATIVI

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - a. L'Assemblea dei Soci;
 - b. Il Consiglio Direttivo;
 - c. Il Presidente;
 - d. Il Vice Presidente;
 - e. Il Segretario;
 - f. Il Tesoriere;
 - g. l'Organo di Controllo, se nominato.

ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Nell'Assemblea dei Soci hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel Libro Soci e siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
2. Ciascun Socio, persona fisica o Ente associato, ha diritto a un voto.
3. Gli Enti associati partecipano nella persona di un loro rappresentante.
4. I Soci minorenni nell'Assemblea dei Soci sono rappresentati da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
5. Ciascun Socio può farsi rappresentare nell'Assemblea dei Soci da un altro Socio mediante delega scritta.
6. Ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 Soci.
7. La convocazione dell'Assemblea dei Soci avviene per delibera del Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, inviata almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea dei Soci ai recapiti inseriti nel Libro Soci.
8. L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
9. L'Assemblea dei Soci deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci.
10. L'Assemblea dei Soci ha le seguenti competenze inderogabili:
 - a. nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'eventuale Organo di Controllo e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - b. approva il bilancio di esercizio;
 - c. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d. delibera sull'interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti associativi;
 - e. delibera sulle questioni sorte tra Soci e Organi associativi;

- 
- 
- f. delibera sui ricorsi relativi al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come Socio dell'Associazione ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto e sui ricorsi contro le delibere del Consiglio Direttivo di esclusione dei Soci in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del presente Statuto;
- g. delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- h. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti associativi;
- i. delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- j. delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- k. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
11. L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega.
12. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente. In caso di sua assenza viene presieduta dal Vice Presidente, o in sua assenza, dal Socio anziano.
13. Il Segretario svolge le funzioni di segretario verbalizzante della riunione dell'Assemblea dei Soci, in sua assenza le funzioni vengono svolte da un altro membro dell'Assemblea dei Soci che non presiede la riunione.
14. Si può prevedere l'intervento all'Assemblea dei Soci anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Socio che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.
15. L'Assemblea dei Soci delibera a maggioranza assoluta dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
16. Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto, occorrono in prima convocazione la presenza di due terzi dei Soci e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione è sufficiente la presenza della maggioranza dei soci e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
17. Per deliberare lo scioglimento, l'incorporazione o la fusione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

ARTICOLO 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

- 
1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea dei Soci alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci o di altri organi associativi.
3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- 
- 
- 
- a. convocare l'Assemblea dei Soci e stilare l'ordine del giorno della riunione;
 - b. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
 - c. formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
 - d. predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - e. predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea dei Soci per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - f. nominare, tra i propri membri, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
 - g. deliberare l'ammissione dei Soci;
 - h. deliberare le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
 - i. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - j. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
4. Il Consiglio Direttivo è formato da 5 componenti, nominati dall'Assemblea dei Soci per la durata di 3 anni, con possibilità di essere rieletti.
 5. I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra i Soci persone fisiche maggiorenni e tra i rappresentanti degli Enti associati; si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
 6. I membri del Consiglio Direttivo decadono per scadenza del mandato, dimissioni volontarie, revoca del mandato deliberata dall'Assemblea dei Soci, perdita della qualifica di Socio, decesso.
 7. In caso di decadenza di uno o più membri del Consiglio Direttivo, purché in numero inferiore alla maggioranza dei membri dello stesso, l'Assemblea dei Soci viene convocata entro 60 giorni per procedere alla nomina suppletiva. I membri nominati dall'Assemblea dei Soci con nomina suppletiva rimangono in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.
 8. In caso di decadenza della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, decade l'intero Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci è convocata entro 45 giorni per procedere alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
 9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, quando ne ravveda la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri, e comunque almeno una volta ogni tre mesi.
 10. La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno.
 11. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
 12. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente. In caso di assenza viene presieduto dal Vice Presidente, o in sua assenza, dal Consigliere anziano.
 13. Il Segretario svolge le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo, in sua assenza le funzioni vengono svolte da un altro membro del Consiglio Direttivo che non presiede la riunione.
 14. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità il voto espresso dal Presidente ha valore doppio.

- 
15. Si può prevedere l'intervento al Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del membro che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.
 16. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 12 - PRESIDENTE

- 
1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
 2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza assoluta dei presenti.
 3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per dimissioni volontarie, decadenza da membro del Consiglio Direttivo, revoca del mandato da parte del Consiglio Direttivo.
 4. La carica di Presidente è incompatibile con quelle di Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.
 5. Il Presidente presiede l'Assemblea dei Soci, convoca e presiede il Consiglio Direttivo.
 6. Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive degli organi associativi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

ARTICOLO 13 - VICE PRESIDENTE

- 
1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni, nel rispetto delle norme di Legge.
 2. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza assoluta dei presenti.
 3. Il Vice Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per dimissioni volontarie, decadenza da membro del Consiglio Direttivo, revoca del mandato da parte del Consiglio Direttivo.
 4. La carica di Vice Presidente è incompatibile con quelle di Presidente, Segretario e Tesoriere.

ARTICOLO 14 - SEGRETARIO

1. Il Segretario è il responsabile della attività amministrativa dell'Associazione, esprime parere tecnico sulle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, ha il

compito di redigere i libri e registri sociali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, controfirma i verbali e le delibere firmate dal Presidente.

2. Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Il Segretario dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per dimissioni volontarie, decadenza da membro del Consiglio Direttivo, revoca del mandato da parte del Consiglio Direttivo.
4. La carica di Segretario è incompatibile con quelle di Presidente e di Vice Presidente.
5. Il Segretario svolge le funzioni di segretario verbalizzante nel Consiglio Direttivo e nell'Assemblea dei Soci.
6. Il Segretario cura, insieme al Presidente, l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive degli organi associativi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

ARTICOLO 15 - TESORIERE

1. Il Tesoriere è il responsabile della contabilità e della cassa, esprime parere tecnico-finanziario sulle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, ha il compito di tenere la prima nota e di redigere la bozza del Bilancio di esercizio e i rendiconti periodici, è preposto ai pagamenti e alla riscossione delle entrate oltre che alla gestione dei rapporti con le banche e le altre istituzioni finanziarie.
2. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Il Tesoriere dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per dimissioni volontarie, decadenza da membro del Consiglio Direttivo, revoca del mandato da parte del Consiglio Direttivo.
4. La carica di Tesoriere è incompatibile con quelle di Presidente e di Vice Presidente.
5. Il Tesoriere cura, insieme al Presidente e al Segretario, l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive degli organi associativi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

ARTICOLO 16 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto

funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

4. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 17 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 18 - LIBRI SOCIALI

1. Gli Organi associativi hanno il compito della tenuta dei vari libri sociali:
 - a. il Libro Soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b. il Registro dei Volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, nelle forme previste dalla Legge;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - e. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo.
2. I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dai regolamenti associativi.

CAPO IV - DEL PATRIMONIO E DEL BILANCIO

ARTICOLO 19 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ARTICOLO 20 - RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 21 - BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo nelle modalità previste dal Codice del Terzo Settore, viene approvato dall'Assemblea dei Soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3 del presente Statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ARTICOLO 22 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

CAPO V - DEI VOLONTARI E DEI LAVORATORI

ARTICOLO 24 - VOLONTARI

1. I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
3. Ai Volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
4. Le spese sostenute dai Volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.
5. I Volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del Codice del Terzo Settore.
6. La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ARTICOLO 25 - LAVORATORI

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati fermo restando la prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.



CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 26 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

1. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore.
2. L'Assemblea dei Soci che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ARTICOLO 27 - RINVIO

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Herman's Nursery
 Hoboken N.J.
 Francis C.
 All for
 John
 John J. J.
 John J.
 John J.
 John J.

Andrew Sun
 Alberto Chantre
 Paul W
 Leo C
 Normaniside
 Cesar
 Dan White